



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Ferdinando Prisco  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Andrea Tucci

Circolare n. 50 del 24 novembre 2020

**Disposizioni in materia di lavoro:**

**DECRETO LEGGE n. 137/2020 c.d. "Decreto Ristori"**

**DECRETO LEGGE n. 149/2020 c.d. "Decreto Ristori bis"**

Recentemente sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente del 28.10.2020 e del 09.11.2020, il Decreto Legge n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", contenente "Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ed il Decreto-Legge n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis", contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di seguito verranno esaminate le principali misure in materia di lavoro.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

**D.L 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”**

**CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 10</b>	<p><b>Proroga presentazione modello 770</b></p> <p>Il termine per la presentazione del modello 770, relativa all’anno d’imposta 2019, è stato prorogato al 10 dicembre 2020.</p>
<p><b>Art.12</b> <b>Commi da 1 a 7</b></p>	<p><b>Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.</b></p> <p>L’articolo 12 c.1, prevede la proroga degli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, è prevista la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza, di presentare richiesta dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.</p> <p>I periodi precedentemente richiesti e già autorizzati ai sensi dell’art.1 del D.L. 104/2020, collocati in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle suddette 6 settimane previste dal presente Decreto Ristori.</p> <p>Le nuove 6 settimane spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane previste dall’art. 1, c. 2, D.L. 104/2020; convertito in L. 126/2020;</li> <li>- ai datori di lavoro che appartengono ad uno dei settori interessati ai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive per l’emergenza COVID-19.</li> </ul> <p>Così come già previsto per le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio sono soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</li> <li>- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato.</li> </ul> <p>Il contributo addizionale non è dovuto da parte dei datori di lavoro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore del 20%, per i datori di lavoro che hanno avviato una nuova attività economica successivamente al 1° gennaio 2019 e i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche</p>

	<p>e produttive.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps la richiesta dell'ammortizzatore sociale nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.</p> <p>Le domande per accedere ai trattamenti integrativi devono essere inoltrate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, pena la decadenza del trattamento integrativo.</p>
<p><b>Art. 12</b> <b>Commi 9 e 10</b></p>	<p><b>Divieto di licenziamento</b></p> <p>Viene prorogato il divieto di licenziamento al 31 gennaio 2021, già precedentemente previsto dal D.L. 104/2020, sia collettivo, ad esclusione delle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, sono previste deroghe al divieto, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa a seguito della messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione dell'attività non si configuri un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda (ai sensi dell'art. 2112 c.c.);</li> <li>- accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</li> <li>- fallimento ove non sia prevista la prosecuzione anche provvisorio dell'attività, ovvero ne sia disposta la cessazione.</li> </ul> <p>Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
<p><b>Art. 12</b> <b>Commi 14,15 e 16</b></p>	<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b></p> <p>L'articolo 12, c. 14, prevede per i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fermo restando l'aliquota relativa alle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 4 settimane che potranno essere usufruite entro il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale che siano già state fruite nel mese di giugno 2020.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori.</p>
<p><b>Art. 14</b></p>	<p><b>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</b></p> <p>L'articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.</p> <p>Inoltre, il comma 2 dell'articolo 14 riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente</p>

	<p>parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;</li> <li>b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15, D.L. 137/2020;</li> <li>c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, articolo 82, D.L. 34/2020.</li> </ol> <p>La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p><b>Art. 15</b></p>	<p><b>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b></p> <p>Ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, viene erogata nuovamente l'indennità una tantum pari a 1.000 euro.</p> <p>Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, sempre al 29 ottobre 2020;</li> <li>- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 29 ottobre 2020.</li> <li>- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li> <li>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;</li> <li>c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di</li> </ol> </li> </ul>

	<p>cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Sempre un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
<p><b>Art. 17</b></p>	<p><b>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</b></p> <p>Per il mese di novembre 2020, è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paraolimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o so-speso la loro attività.</p>

	<p>L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020.</p> <p>Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli as-segni a esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, D.M. 6 aprile 2020.</p>
--	--

## TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

### CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 12</b>	<p><b>Misure in materia di integrazione salariale.</b></p> <p>Sono riconosciuti e pertanto applicabili anche in favore di tutti i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 i trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 12 DL 137/2020.</p>
<b>Art. 13</b>	<p><b>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.</b></p> <p>Limitatamente a quanto concerne le zone rosse nell'eventualità in cui sia stata di-sposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie inferiori) e nei casi in cui non sia possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, viene riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.</p> <p>Per i periodi di congedo di cui sopra è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione calcolata come previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Lo stesso beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.</p>
<b>Art. 14</b>	<p><b>Bonus baby-sitting</b></p> <p>A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori, anche affidatari, lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del</p>

	<p>bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed inoltre nel nucleo familiare non è presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.</p> <p>Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione non è cumulabile con la fruizione del bonus asilo nido.</p>
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***